



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE

N. 174 del 19/01/2018

OGGETTO: RILASCIO TITOLO UNICO - ISCRIZIONE AL “REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE” CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E DEL DM 05.02.98. DITTA CENTRO ECOLOGICO S.R.L., IMPIANTO UBICATO IN LOC. CASTAGNETI, 36/B NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AMBIENTE
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AMBIENTE n.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda, avanzata da CRUCIANI ROLANDO, nato a Massa Fermana (FM) il 14/10/1945, in qualità di Amministratore Unico della Ditta CENTRO ECOLOGICO S.r.l. con sede legale in Via IV Novembre, 6 – Maltignano (AP), P.IVA 02324960448 finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, il provvedimento autorizzativo unico, per:

- operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, deposito di apparecchiature ed articoli per ufficio destinati alla vendita/noleggino ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e del DM 05.02.98, nell’immobile ubicato Loc. Castagneti, 36/B in questo Comune.

ACCERTATO che la Ditta Richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere il richiesto provvedimento autorizzativo unico;

VISTI gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli relativi all’intero procedimento, giacenti presso l’archivio dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

PRESO atto del documento del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale – CEA Rifiuti – Energia – Acque U.O.C. Sistemi e Bacini di Trasporto prot. n. 776 del 12/01/2018, allegato a tal fine quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che sono state svolte, con esito favorevole, le analisi istruttorie necessarie alla verifica dell’esistenza dei presupposti di conformità urbanistica per il legittimo esercizio

dell'attività di recupero dei rifiuti sulla scorta di quanto sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4689 del 24 settembre 2013 ed oggetto della nota prot.n. 16877 del 31/07/2017 della Provincia di Ascoli Piceno;

VISTE le delibere di Giunta Municipale del Comune di Ascoli Piceno n. 207 del 28/05/1999 e n. 83 del 03/05/2002 con le quali è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;*

VISTO il Titolo III°-bis della parte seconda del Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale;*

PRESO ATTO dell'articolo 10 comma 1 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;

VISTE la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 27/12/2002, n. 301;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti, il Regolamento Edilizio Comunale ed il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, richiamato a tal fine il Decreto sindacale n. 19 del giorno 1° luglio 2013 con il quale è stato attribuito al sottoscritto Arch. Ugo Galanti l'incarico dirigenziale del Settore Edilizia ed Attività Produttive;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il rilascio del Titolo Unico, e per la predisposizione degli atti necessari, ai sensi della L. 241/90, è la dott.ssa Francesca Acciaccaferri;

DATO ATTO che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 – bis della legge del 7 agosto 1990 n. 241 non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto ed i destinatari finali dello stesso;

DATO ATTO che il presente atto sarà trasmesso, a cura della Segreteria Generale, alla casella email dedicata trasparenza@comune.ascolipiceno.it per la pubblicazione nel sito internet istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in adempimento del combinato disposto dall'art. 1 commi 16 let. b) e 32 della L. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n°160/2010, **di concludere il procedimento unico** di cui all'istanza avanzata a mezzo posta elettronica certificata da CRUCIANI ROLANDO, nato a Massa Fermana (FM) il 14/10/1945, in qualità di Amministratore Unico della Ditta CENTRO ECOLOGICO S.r.l. con sede legale in Via IV Novembre, 6 – Maltignano (AP), P.IVA 02324960448, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atti di assenso di competenza;

AUTORIZZA

l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e del DM 05.02.98, sull'immobile ubicato Loc. Castagneti 36/B, in questo Comune, in conformità e con il vincolo del pieno rispetto delle condizioni prescritte nel documento del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale – CEA Rifiuti – Energia – Acque Polizia Provinciale Funzione Ambiente del 12 gennaio 2018, prot. n. 776

DISPONE

1. Il presente Provvedimento Unico, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del DPR 160/2010, dovrà essere conservato presso l'impianto ed essere messo a disposizione, unitamente agli elaborati progettuali, degli organi di controllo;
2. Di allegare allo stesso quali parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *la determina del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno Urbanistica – Tutela Ambientale – CEA Rifiuti – Energia – Acque Polizia Provinciale Funzione Ambiente del 12 gennaio 2018, prot. n. 776;*
3. il presente provvedimento sia trasmesso:
 - alla Ditta Richiedente;
 - alla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Ambiente, all'ARPAM e all'ASUR per l'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza;

DA ATTO

Che si intendono fatte proprie le specificazioni riportate nella *determina del 12 gennaio 2018, prot. n. 776 del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno Urbanistica – Tutela Ambientale – CEA Rifiuti – Energia – Acque Polizia Provinciale Funzione Ambiente:*

- La richiesta di rinnovo del titolo unico deve essere presentata 90 gg prima della data dell'iscrizione al Registro Provinciale;
- I versamenti del diritto annuale d'iscrizione devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno indicando nella causale del versamenti la denominazione dell'impresa, il numero di iscrizione, la sede legale, la sede operativa, la Partita Iva o Codice Fiscale e l'anno di interesse per cui si effettua il versamento;
- L'inizio dell'attività è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria da parte della Ditta, che ne determinerà l'importo sulla base del quantitativo secondo quanto previsto all'allegato B della D.G.R. n. 515 del 16.04.2012, modificata con D.G.R. n.583 del 02.05.2012;
- La validità dell'iscrizione è fissata in cinque anni dalla data della comunicazione e successivi rinnovi, e nel caso di specie al **15 dicembre 2022**, fatte salve eventuali successive normative che dovessero intervenire a disciplinare diversamente la materia dei rifiuti;

Che restano altresì ferme le competenze del Provincia di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale – CEA Rifiuti – Energia – Acque Polizia Provinciale Funzione Ambiente in merito alle funzioni di controllo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* e della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 *Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;*

La presente determinazione è altresì formata da pareri, nulla osta, atti di consenso in premessa citati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, conservati anch'essi nel fascicolo d'Ufficio;

L'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni così come previsto dall'art.216, comma 2, lett a), comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 256, comma 1, lett.a) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n.1034, ovvero ricorso al capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE
Arch. Ugo Galanti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

SERVIZIO AMBIENTE - 45 -
SERVIZIO RAGIONERIA DETERMINAZIONI



Provincia di Ascoli Piceno

Registro PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

| | | | |
|------------|---------|------------|-----|
| SECRETARIA | 0000776 | 12/01/2018 | |
| | P_AP | RP_AP | ZSA |

SUAP

Comune di Ascoli Piceno

PEC: suap.ap@pec.it

e, p.c. CENTRO ECOLOGICO S.r.l.

Via IV Novembre, 6

63085 MALTIGNANO (AP)

PEC: fabiotedeschi@pec.it

Oggetto: Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - Iscrizione n. 256 del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi" – Ditta **CENTRO ECOLOGICO S.r.l.** sede legale in via IV novembre,6 nel Comune di Maltignano (AP) ed impianto situato in Loc. Castagneti, 36/b nel Comune di Ascoli Piceno (AP).

Invio Parere - INIZIO ATTIVITA'

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Ascoli Piceno e acquisita al ns. prot. il 15/12/2017 con il n. 26888 inerente la **comunicazione** presentata dalla Ditta **CENTRO ECOLOGICO S.r.l.** (*Amministratore Unico Cruciani Rolando, nato a Massa Fermana (FM), il 14.10.1945, e residente a Teramo (TE) - Via Luigi Tripoti, 21*), sede legale nel Comune di Maltignano (AP) via IV Novembre, 6, ed **impianto sito in località Castagneti, 36/B** del Comune di Ascoli piceno (AP) – (foglio catastale n. 105 - particella n. 186 sub 14), ai sensi dell'art. 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per dare inizio ad operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla seguente tabella:

| TIPOLOGIA (D.M. 5/2/1998) | | | | | OPERAZIONI DI RECUPERO (all.to "C" D. Lgs 152/06) | Quantità | Quantità |
|----------------------------|--------|---------------|---|--|---|--------------------|--------------------------|
| n. | all.to | sub all.to | Codice CER | Descrizione | | Tonnellate anno | tonnellate istantanee |
| 13.20 | 1 | 1 | [080318];[160216]. | Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi. | R13 | 10 | 4 |
| 5.16 | 1 | 1 | [160216];[160214];[200136] [110114];[110299];[110206]. | Apparecchi elettrici, elettrotecnici e elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi. | R13 - R4 | 200 | 30 |
| Quantitativo totale | | | | | | 210 | 34 |

PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Fabio Tedeschi (socio, progettista e responsabile tecnico del Centro Ecologico) in qualità di professionista incaricato dal Sig. Cruciani Rolando (Amministratore Unico della ditta CENTRO ECOLOGICO) che il sito industriale individuato in loc. Castagneti ove la ditta Centro Ecologico srl intende avviare l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi è pienamente compatibile con i criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Marche e con il PRG del comune di Ascoli Piceno;

RILEVATO che alla suddetta dichiarazione è stata allegata l'analisi dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti di cui al piano regionale di gestione dei Rifiuti della Regione Marche e Stralcio del PRG del Comune di Ascoli Piceno, rappresentante l'area industriale ove insiste l'opificio scelto dalla "CENTRO ECOLOGICO srl" per avviare l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi;

VISTO il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;

VISTO, inoltre, il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente 5 aprile 2006, n. 186;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 214, comma 6 del D. Lgs 152/06, è stata versata dalla Ditta la somma di euro 51,65 (in data 06/12/2017) come diritto di iscrizione annuale, determinato ai sensi del DM 21.07.98 n. 350 in quanto la quantità complessivamente trattata, così come comunicata, è pari a 210 ton/anno quindi rientrante nella classe di attività 6, dell'art. 1 del medesimo decreto;

CONSIDERATO, infine, che l'iscrizione della Ditta in questione, nel Registro Provinciale delle ditte che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, avviene con riserva di integrare, modificare o limitare, nonché sospendere l'iscrizione stessa in relazione alle risultanze degli eventuali accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo, nonché in relazione ad eventuali modificazioni della normativa vigente in materia;

COMUNICA

che, ai sensi dell'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Ditta "CENTRO ECOLOGICO S.r.l." (p.IVA 02324960448) con sede legale IV novembre, 6 nel comune di Maltignano (AP) ed impianto ubicato in loc. Castagneti, 36/B nel Comune di Ascoli Piceno è iscritta al

n. 256

del Registro Provinciale per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi riportati nella precedente tabella nonché con le modalità e le collocazioni riportate nelle relazioni tecniche e nelle planimetrie allegate alla comunicazione trasmessa dal SUAP del Comune di Ascoli Piceno e acquisita al ns. prot. il 15/12/2017 con il n. 26888 e delle successive integrazioni ed elaborati inviati in data 02/01/2018 ns. prot. n. 45.

In particolare i rifiuti della tipologia 13.20 devono essere detenuti all'interno dell'immobile nello spazio indicato nella planimetria e in adeguati "big bags" sui quali dovrà essere riportato il codice CER corrispondente.

I rifiuti della tipologia 5.16 devono essere posti in appositi carrelli in modo da permettere una movimentazione in sicurezza sia per gli addetti ai lavori sia per l'ambiente, anche su tali contenitori dovranno essere apposti i codici CER di riferimento.

I rifiuti in deposito temporaneo derivanti dalle attività di trattamento e depositati all'esterno debbono essere stoccati in appositi cassoni scarrabili coperti ed a tenuta stagna, ubicati nei luoghi indicati dalla planimetria (allegata all'istanza di inizio attività) sui quali dovranno essere apposti i codice CER specifici.

Le aree adibite allo stoccaggio di tutti i rifiuti detenuti dall'impresa debbono essere rese inaccessibile al pubblico.

Si intendono comunque richiamate le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., quelle della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84, dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i., nonché quelle della L.R. n. 24/2009, ed ogni altra legge e regolamenti nazionali e comunitari vigente in materia in quanto applicabili.

Si specifica inoltre che le attività di cui trattasi debbano essere esercitate nel rispetto delle seguenti ed ulteriori prescrizioni:

E' fatto divieto alla ditta ricevere, presso il proprio impianto, rifiuti da parte di soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia;

- i rifiuti urbani devono provenire esclusivamente dalla Provincia di Ascoli Piceno, per la loro gestione, anche degli assimilati, la ditta deve presentare all'Amministrazione Provinciale, prima dell'avvio dell'attività, il contratto che autorizza la gestione con il Comune o il contratto di subappalto con la ditta concessionaria del servizio comunale di raccolta;
- deve essere fornita all'amministrazione provinciale, prima dell'avvio dell'attività, copia dell'autorizzazioni degli impianti di destinazione dei rifiuti urbani;

- la ditta è tenuta a comunicare ogni variazione del legale rappresentate e del responsabile tecnico.

C:\Users\Basilii\Desktop\PROCEDURE SEMPLIFICATE\CENTRO ECOLOGICO.doc

RAMMENTA

- la richiesta di rinnovo della comunicazione dovrà essere presentata 90 gg prima della data di scadenza della iscrizione;
- i versamenti del diritto annuale d'iscrizione devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno indicando nella causale del versamento la denominazione dell'impresa, il numero di iscrizione, la sede legale, la sede operativa, la Partita. IVA o Codice Fiscale e l'anno di interesse per cui si effettua il versamento;
- **l'inizio dell'attività è subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria** da parte della Ditta, che ne determinerà l'importo sulla base del quantitativo massimo secondo quanto previsto all'**allegato B della D.G.R. n. 515 del 16.04.2012, modificata con D.G.R. n. 583 del 02.05.2012;**
- la validità dell'iscrizione è fissata in cinque anni dalla data della comunicazione e successivi rinnovi, e nel caso di specie al **15 Dicembre 2022**, fatte salve eventuali successive normative che dovessero intervenire a disciplinare diversamente la materia dei rifiuti;
- che è a cura di codesto Sportello Unico la verifica, presso i soggetti competenti, di quanto dichiarato nell'istanza dalla Ditta in questione.


INFORMA:

- che l'attività di recupero in argomento dovrà essere esercitata nel rispetto della normativa vigente e, ai fini della prosecuzione di tale attività, la comunicazione di cui al presente provvedimento dovrà essere rinnovata ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- che sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività di cui al presente atto di iscrizione;
- che l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni così come previsto dall'art. 2,16, comma 2, lett a), comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256, comma 1, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Si rammenta che il Comune di Ascoli Piceno dovrà effettuare gli accertamenti di propria competenza relativamente agli aspetti urbanistici ed edilizi e informare di conseguenza anche questo Servizio qualora ravvisasse violazioni della suddetta normativa o riscontrasse l'incompatibilità dell'attività in oggetto con gli strumenti di programmazione urbanistica comunale cio' anche alla luce della circolare della Provincia di Ascoli Piceno del 31/07/2017 prot. n.16877 e della sentenza del Consiglio di Stato del 24/09/2013 n. 4689 trasmesse da questo Servizio.

Il provvedimento finale per il l'inizio attività della presente iscrizione dovrà essere predisposto e rilasciato da codesto SUAP e trasmesso, oltre che all'impresa, ai Servizi comunali competenti, al Servizio Ambiente di questa Provincia, all'ARPAM, all'ASUR con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.

Responsabile del procedimento:
CAP. Luigi Cataldi, Responsabile UOC Controlli Ambientali
☎ Tel. 0736277752 e-mail: luigi.cataldi@provincia.ap.it



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. **Lugina Amurri**)